



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 *Modifiche ed integrazioni alla L.r. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile*;
- VISTA la L.R. 26/07/1982, n. 68 *Nuove norme per il funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTO il D.M. 30/1/1998, n° 39 relativo al nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondarie ed artistica;
- VISTO il D.A. 1027 del 18/05/1976, registrato alla Corte dei Conti il 20/05/1976, reg. 5 fgl. 39, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 29/05/1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell'art. 16 della L.R. 06/05/1976, n. 53;
- VISTE le tabelle organiche delle scuole regionali paritarie;
- RITENUTO di dovere dare attuazione, per l'anno scolastico 2014/2015, alla norma di cui all'art. 16 della L. R. 06/05/1976, n. 53;
- VISTO l'art. 14 della L.R. n° 6 del 24/02/2000;
- VISTO il D.M. n. 37 del 26/3/2009 concernente "classi di concorso a cattedra nella scuola di 1° grado";

DECRETA

TITOLO I - PERSONALE INSEGNANTE

art. 1

Ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nel successivo art. 3 sono formate per l'anno scolastico 2014/2015 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 06/05/1976 n° 53, graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A del D.M. 30/01/1998 n. 39 e successive modificazioni:

4/A	arte del tessuto, della moda e del costume
6/A	arte della ceramica
7/A	arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
10/A	arte dei metalli e dell'oreficeria
13/A	chimica e tecnologie chimiche
17/A	discipline economico/aziendali
18/A	discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
19/A	discipline giuridiche ed economiche
21/A	discipline pittoriche
22/A	discipline plastiche
25/A	disegno e storia dell'arte
29/A	educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado
32/A	musica
33/A	educazione tecnica
36/A	filosofia, psicologia e scienza dell'educazione
37/A	filosofia e storia
40/A	igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio
42/A	informatica
43/A	italiano, storia, geografia
45/A	inglese
45/A	seconda lingua comunitaria
46/A	lingua e civiltà straniera (inglese e francese)
47/A	matematica
49/A	matematica e fisica
50/A	materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
57/A	scienza degli alimenti
59/A	matematiche e scienze
60/A	scienze naturali chimica e geografia fitopatologia, entomologia agraria microbiologia
61/A	storia dell'arte
66/A	tecnologia ceramica
71/A	tecnologia e disegno tecnico
76/A	trattamento testi

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 16 della citata L.R. 53/1976 a partire dall'anno scolastico 1976/77;

Per le suddette nomine, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% delle cattedre e dei posti di ruolo risultanti vacanti.

art. 2

Ai sensi del 1° comma dell'art. 16 della l.r. n. 53/1976, possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente articolo 1, limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido, gli insegnanti non di ruolo dei Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell'Istituto Tecnico Regionale paritario di

Catania

- che, alla data di presentazione delle relative istanze fissata al successivo art. 5, siano in possesso della prescritta abilitazione e, ove occorre, del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. 970/75
- ed abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento nei predetti Istituti e scuole per almeno due anni scolastici (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

Per l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono utili i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi per l'ammissione ai concorsi della tabella B) nella colonna 4 e 5 del D.M. 3/9/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DI ARTE APPLICATA

Art. 3

Ai fini dell'immissione in ruolo del personale contemplato nei successivi artt. 4 e 5 sono formate per l'anno scolastico 2014/2015, a norma dell'art. 16 della L.R. n. 53/1976, graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alle tabelle C e D allegate al D.M. n. 39/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) tabella C: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici

- 11/C esercitazioni di economia domestica
- 19/C esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici
- 44/C massochinesiterapia

2) tabella D: classi di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli Istituti d'Arte

- 1/D arte della lavorazione dei metalli
- 2/D arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme
- 7/D arte del restauro della ceramica e del vetro
- 8/D arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
- 9/D arte della formatura e foggatura
- 10/D arte della fotografia e della cinematografia
- 12/D arte della serigrafia e della fotoincisione
- 13/D arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
- 14/D arte del taglio e confezione
- 15/D arte della decorazione pittorica e scenografica
- 16/D arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica
- 18/D arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e intarsio
- 19/D arte delle lacche, della doratura e del restauro
- 20/D arte del mosaico e del commesso
- 21/D arte della lavorazione del marmo e della pietra
- 22/D laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del vetro e del cristallo

Ai fini dell'immissione in ruolo negli ex istituti professionali per ciechi " Florio e Salamone " di Palermo e " Tommaso Ardizzone Gioeni " di Catania, saranno formate graduatorie speciali in cui, saranno inclusi gli insegnanti in possesso dell'abilitazione, della specializzazione e di anni due di servizio prestato nelle scuole regionali paritarie dopo il conseguimento del titolo di studio (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 16 della citata L.R. n. 53/1976 a partire dall'anno scolastico 1976/77;

Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti vacanti.

Art. 4

Ai sensi del 4° comma dell'art. 16 della L.R. n. 53/1976, possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente articolo gli insegnanti tecnico-pratici e gli

insegnanti di arte applicata non di ruolo dei Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell'Istituto Tecnico Regionale paritario di Catania

- che, alla data fissata al successivo art. 5 per la presentazione delle relative istanze siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base alla vigente normativa statale
- ed abbiano prestato servizio di insegnamento nelle predette scuole per almeno due anni scolastici, di cui uno nella stessa classe di concorso richiesta (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

Per l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono validi in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elencati nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del D.M. 3/9/82 e successive modificazioni ed integrazioni perché conseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 13/1/1990.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINI E DOCUMENTAZIONI

Art. 5

La domanda, redatta in carta semplice datata e firmata, con i relativi allegati, dovrà essere presentata a:

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento Regionale dell'istruzione e formazione professionale

(S12) Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali

viale Regione Siciliana 33 - 90129 Palermo

direttamente o a mezzo raccomandata entro il termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.S. del presente decreto. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto e, pertanto, non saranno consentite integrazioni di qualunque titolo o documento. Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti all'Assessorato regionale istruzione e formazione professionale o all'Istituto presso cui gli aspiranti prestano servizio.

Nella domanda, compilata secondo l'allegato modello "A", gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
- e) l'immunità da condanne penali e/o le condanne riportate (da indicare anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichiarazione va resa anche se negativa;
- f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che consente l'ammissione per l'insegnamento nella classe di concorso per la quale si intende partecipare, indicando l'università, l'accademia o istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento;
- g) il titolo di abilitazione posseduto, ove richiesto per l'insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;
- h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);
- i) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di partecipare e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del D.M. 39/1998;
- j) l) di essere o non essere incluso nelle graduatorie regionali permanenti per la classe di concorso

richiesta;

- k) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche Amministrazioni;
- l) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
- m) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
- n) i titoli e certificati di cui al successivo art. 7 che si allegano alla domanda;
- o) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie;
- p) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all'inclusione in più graduatorie regionali permanenti,

- devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste (nel caso di più richieste nella stessa domanda, la stessa sarà presa in considerazione, includendo il candidato soltanto nella prima graduatoria richiesta e sarà escluso da tutte le altre),
- documentandone una sola nei modi di cui al successivo art. 6
- e allegando a ciascuna delle altre il relativo certificato della prescritta abilitazione.

La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.

Art. 6

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti ovvero l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti:

- 1) certificato del titolo di abilitazione posseduto con l'indicazione del voto complessivo, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15/12/55, n. 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si intendono conseguiti con il punteggio minimo.
Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28/07/1961, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette.

Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata devono presentare certificato completo di votazione del titolo di studio posseduto.

Nel caso in cui l'aspirante in possesso in termini giuridici dell'abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, secondo l'allegato modello "B", dalla quale risulti, sotto la propria personale responsabilità, che lo stesso ha conseguito l'abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto.

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopraccitati certificati di abilitazione;

- 2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente università o istituto di istruzione secondaria, contenente l'indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
- 3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all'anno scolastico 2013/2014 incluso, nei Licei Artistici Regionali, scuole medie annesse, Istituto Tecnico Regionali di Catania.

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico,

- la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio,
- la materia o le materie insegnate,
- il numero delle ore settimanali di insegnamento,
- le classi in cui l'insegnamento è stato impartito,
- l'eventuale partecipazione alle sessioni di esame
- e la relativa qualifica;

I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria.

In uno alla autocertificazione l'aspirante dovrà allegare la fotocopia della carta d'identità valida.

TITOLO IV
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

Art. 7

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A) del D.M. 30/1/1998, nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati. A tal fine saranno attribuiti:

a) all'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su 100 :

punti 0,30

A coloro che abbiano conseguito l'abilitazione in una o più delle sottoclassi previste dal D.P.R. 29/4/1957, n. 972, con esonero delle prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito l'abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni.

b) per ogni anno di servizio, prestato nei Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell'Istituto Tecnico Regionale paritario di Catania in cattedra corrispondente a quella richiesta, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali):

punti 2,00

Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del D.M. 24/11/94.

c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del prescritto titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di cui alla precedente lettera b) in diverso tipo di insegnamento presso le scuole regionali paritarie

punti 1,00

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. 970/75 non dà luogo a punteggio.

Nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini dell'assunzione l'aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18/9/87, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 8

Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al titolo II saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle tabelle C) e D) del D.M. 30/1/1998, nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati. A tal fine saranno attribuiti:

a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su 100

punti 0,30

Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si fa luogo alla attribuzione di alcun punteggio.

Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che prestano servizio dall'anno 1975/76 con l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 9 della legge 06/12/1971, n. 1074, non si dà luogo all'attribuzione di alcun punteggio.

b) per ogni anno di servizio, prestato nei Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell'Istituto Tecnico Regionale paritario di Catania in cattedra di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata corrispondente a quella richiesta, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali)

punti 2,00

Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del D.M. 24/11/94, in relazione alla classe di concorso cui si riferisce la graduatoria.

c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di

arte applicata di durata e di orario di cui alla precedente lettera b), presso le scuole regionali paritarie

punti 1,00


Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. 970/75 non dà luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini dell'assunzione l'aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18/9/87, n° 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 9

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con Decreto del Dirigente del Servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego, e pubblicate all'albo dei Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, e dell'Istituto Tecnico Regionale paritario di Catania nonché sul sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale

Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e sul sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Fabio Ballo)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Anna Rosa Corsello)

